

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: BOSSI)

Roma, 22 settembre 2021

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (n. 280)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è composto di 14 articoli ed è stato predisposto, in particolare, in base all'articolo 7 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020);

ricordato che la direttiva (UE) 2019/633 prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

valutato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° maggio 2021 e che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0267 (lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE) per mancato recepimento nei termini previsti;

valutato che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, oggetto del recepimento, e alla norma di delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020, e che la procedura di infrazione è destinata ad essere conseguentemente archiviata,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

con riferimento all'articolo 10, comma 7, va verificata l'esattezza della formulazione, posto che si prevede un raddoppio della sanzione di cui al comma 6 (pari nel massimo al 3 per cento del fatturato), mentre viene fissato anche un tetto del 10 per cento.

Simone Bossi

---

Al Presidente  
delle Commissioni 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite  
S E D E